SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2089

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DEMASI e COZZOLINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 1995

Istituzione dell'apprendistato anticipato alla guida

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema della sicurezza stradale nel contesto socio-economico italiano si pone ormai in termini di assoluta priorità e gravità.

Il crescente fenomeno delle cosiddette «stragi del sabato sera», che nella maggior parte dei casi sono determinate, prima ancora che dalla euforia e dalla imprudenza di alcuni giovani, dalla imperizia e dalla scarsa conoscenza del comportamento dei veicoli in determinate condizioni meteorologiche e di manto stradale, impone una seria riflessione sulle iniziative da assumere al riguardo.

Il costo sociale che la collettività ed in particolare le famiglie italiane sono chiamate ogni giorno a sopportare rende realmente indifferibile l'esigenza di introdurre nuovi sistemi di preparazione alla guida, che affiancandosi ad un più diffuso insegnamento dell'educazione stradale nelle scuole e ad una maggiore e costante attività di prevenzione e controllo sulle strade, potranno dare già nell'immediato, ma ancor più nel lungo periodo, un concreto contributo al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale.

Il presente disegno di legge, senza accreditarsi come la panacea di tutti i mali, intende fornire una risposta concreta e facilmente attuabile alla crescente domanda di sicurezza sulle strade e in particolare, al problema determinato da quanti, avendo conseguito la patente di guida al compimento del diciottesimo anno di età, ritengono di avere le necessarie cognizioni tecniche e pratiche per condurre un veicolo in qualsiasi circostanza.

Con il nuovo codice della strada sono stati fatti, senza dubbio, passi avanti per migliorare il sistema di preparazione alla guida. Basti pensare all'introduzione di nuovi quiz per l'esame teorico ed all'obbligo di svolgere le lezioni di guida anche in autostrada.

Tuttavia ciò non è ancora sufficiente in quanto, per il conseguimento della patente di guida, il periodo minimo attualmente previsto per il necessario esercizio alla guida, che deve precedere alle prove di esame, risulta del tutto inadeguato.

Infatti, l'aspirante guidatore, al compimento del diciottesimo anno di età, soltanto dopo un mese dal conseguimento dell'autorizzazione per l'esercizio alla guida (cosiddetto foglio rosa), può già sostenere le prove d'esame.

È del tutto evidente che tali ristretti limiti di tempo per curare la preparazione alla guida, non possano consentire agli aspiranti automobilisti di acquisire i necessari requisiti di padronanza e di esperienza che permettano ragionevolmente di ipotizzare che il rilascio della patente di guida avvenga nel pieno rispetto di quelle imprescindibili esigenze di perizia e di capacità necessarie per garantire adeguate condizioni di sicurezza stradale.

Pertanto, il presente disegno di legge intende istituire l'apprendistato anticipato alla guida a partire dal sedicesimo anno di età nel rispetto di particolari condizioni.

Questo tirocinio consentirebbe ai giovani di acquisire un bagaglio di due anni di esperienza prima di mettersi da soli al volante di un autoveicolo.

Per ottenere il cosiddetto foglio rosa il sedicenne aspirante automobilista dovrà frequentare un corso preparatorio teorico-pratico, comprendente venti ore di guida, presso un'autoscuola.

Il corso si concluderà con un esame, il cui superamento consentirà di ottenere il documento provvisorio di guida.

Una volta ottenuto il foglio rosa, l'aspirante alla patente potrà esercitarsi alla guida soltanto se accompagnato da un con-

ducente di autoveicoli con patente conseguita da almeno dieci anni il cui nome dovrà essere riportato sul documento provvisorio di guida.

Con il foglio rosa e sempre accompagnato da un adulto autorizzato, il giovane potrà circolare su strade e autostrade, ma comunque non potrà superare il limite di 90 chilometri orari.

Al termine dei due anni di preparazione alla guida e in assenza di infrazioni gravi e *conseguenti sospensioni dell'autorizzazione* alla guida, l'aspirante conducente potrà sostenere le prove d'esame per il conseguimento della patente di guida.

Il presente disegno di legge introduce, quindi, sul modello di iniziative ampiamente collaudate – come nel caso della Francia dove l'addestramento anticipato alla guida è stato adottato con successo fin dal 1984 – elementi veramente innovativi per la realtà italiana, che consentiranno di formare guidatori più consapevoli e capaci secondo gli *standard* europei di preparazione dei neo patentati, favorendo una riduzione di quelle infrazioni e di quegli incidenti che sono provocati da una guida immatura e da uno scarso spirito civile.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge istituisce l'apprendistato anticipato alla guida di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose.

I commi 2 e 3 dello stesso articolo 1 prevedono in capo alla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (MCTC) la competenza al rilascio anticipato della autorizzazione alla guida e del libretto di apprendistato.

L'articolo 2, ai commi 1, 2 e 3, regolamenta il periodo di formazione anticipata alla guida, prevedendo un corso preparatorio teorico-pratico da svolgersi presso le autoscuole e un successivo periodo di addestramento pratico alla conduzione di autoveicoli, su strade e autostrade, purchè in *presenza di persona esperta nella guida*, con funzioni di istruttore.

I commi 4 e 5 prevedono le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni della legge.

Il comma 6 prevede il rilascio di un attestato di conclusione del periodo di apprendistato a coloro che, al compimento del diciottesimo anno di età, abbiano superato le prescritte prove orali e pratiche, con conseguente ottenimento della patente di guida definitiva.

Il comma 7 prevede, a favore dei titolari della patente di guida rilasciata a seguito del periodo di apprendistato, l'esonero dalle limitazioni previste dall'articolo 117, comma 2, del codice della strada.

Con il regolamento previsto dall'articolo 3, da emanarsi successivamente all'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, verranno individuate le formalità concernenti lo svolgimento del periodo di apprendistato anticipato alla guida.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Apprendistato anticipato alla guida)

1. È istituito l'apprendistato anticipato alla guida di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose.

2. L'autorizzazione all'esercizio anticipato alla guida è rilasciata dalla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (MCTC), su richiesta dell'interessato, a chi abbia compiuto i sedici anni di età e sia in possesso dei requisiti fisici e psichici previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Unitamente all'autorizzazione prevista dal comma 2, è rilasciato un libretto di apprendistato che contiene il calendario di formazione teorico-pratica e gli estremi identificativi delle persone adibite a funzioni di istruttore, nonchè dei veicoli utilizzati per l'apprendistato anticipato. Il libretto deve essere conservato nel veicolo quando viene utilizzato per le esercitazioni di guida ed esibito ad ogni richiesta di controllo.

Art. 2.

(Svolgimento dell'apprendistato)

1. L'apprendistato anticipato alla guida è costituito da:

a) un corso iniziale di formazione teorico-pratica, che comprenda almeno venti ore di guida, da svolgersi presso un'autoscuola, alla fine del quale l'allievo deve superare una prova teorica d'esame per ottenere la convalida della autorizzazione;

b) un successivo periodo di addestramento pratico alla guida su strade e autostrade della durata di due anni, durante i quali l'aspirante conducente deve esercitarsi sul tipo di veicolo per il quale intende con-

seguire la patente, purchè al suo fianco si trovi, in funzioni di istruttore, persona di età non inferiore a trenta anni e non superiore a sessanta anni, munita di patente valida per la stessa categoria ovvero valida per categoria superiore, conseguita da almeno 10 anni. L'accompagnatore non deve aver commesso infrazioni a norme di comportamento che abbiano determinato quale sanzione accessoria, anche facoltativa, la sospensione o il ritiro della patente di guida.

2. Il veicolo o i veicoli utilizzati ai fini indicati al comma 1, devono essere muniti di apposito contrassegno recante le lettere «AA», indicative dell'apprendistato anticipato.

3. Durante il periodo di apprendistato pratico alla guida, devono tenersi, presso l'autoscuola dove si è svolto il periodo di formazione iniziale, almeno due incontri tra l'allievo, l'istruttore o gli istruttori e l'insegnante dell'autoscuola, al fine di valutare i progressi dell'allievo ed il suo grado di conoscenza delle norme sulla sicurezza stradale. Date ed esito degli incontri vanno annotate, a cura dell'insegnante, sul libretto di apprendistato.

4. Fermi restando i limiti massimi di velocità stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, il titolare di autorizzazione alla guida con apprendistato anticipato non può in nessun caso superare i 90 chilometri all'ora. Chiunque superi tali limiti è punito con il ritiro immediato dell'autorizzazione e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

5. Chiunque, disponendo dell'autorizzazione all'apprendistato anticipato alla guida, venga sorpreso da solo alla guida di un veicolo o senza la presenza a bordo dell'accompagnatore autorizzato, è punito con il ritiro dell'autorizzazione e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.

6. A conclusione del periodo pratico di apprendistato alla guida, l'autoscuola presenta l'allievo che abbia compiuto diciotto

anni di età alle prove orali e pratiche per il conseguimento della patente di guida. Se la prova viene superata, l'autoscuola rilascia un attestato di fine del periodo di apprendistato anticipato alla guida, sulla base del quale la MCTC emette la patente di guida.

7. I titolari della patente di guida rilasciata ai sensi della presente legge non sono soggetti alle limitazioni di cui all'articolo 117, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le modalità per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione all'apprendistato anticipato alla guida, le modalità di svolgimento del periodo di apprendistato e le caratteristiche del contrassegno da apporre sull'autoveicolo.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.